

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**1. RICORSO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREZZO/PAVIA DELL'8.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 17.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VIRTUS ENTELLA DEL 29.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)

La C.S.A., sentito l'arbitro in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VIRTUS ENTELLA DEL 29.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)

La C.S.A., sentito l'arbitro in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti) ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEBRAN FABIO SEGUITO GARA CALCIO COMO/BASSANO VIRTUS DELL'1.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 179/DIV del 3.4.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Como S.r.l. di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Caso, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**5. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PANE PASQUALE SEGUITO GARA LECCE/BENEVENTO DELL'1.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.179/DIV del 3.4.2015)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio S.p.A. di Benevento dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LARIBI KARIM SEGUITO GARA CARPI/BOLOGNA DEL 29.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 3.4.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAURICIO PINILLA FERRERA SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 4.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Ciserano (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 4.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DEL S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 2.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell'8.4.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona) ridetermina la sanzione dell'ammenda in €400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO DEL CALC. NICCOLINI DANIELA VERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CLODIENSE/BIANCOSCUDESI PADOVA DEL 2.4.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell'8.4.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Niccolini Daniel. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 17 aprile 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio